

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
Sentenza 24 maggio 2022, n. 6298

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente L. s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. XXXXXX, notificata il 27 settembre 2021, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e/o art. 54 bis D.P.R. 633/1972, su modelli unico e 770 del 2017, per l'anno d'imposta 2016, per € XXXXX comprensivi di oneri di riscossione e spese di notifica. La parte ricorrente, chiede: "In Via principale: Che codesta Spettabile Commissione Tributaria, visti gli atti e le ragioni addotte, voglia disporre per l'annullamento della cartella di pagamento, notificata, in quanto affetta da inesistenza giuridica e/o nulla, oltre che illegittima, infondata, ed erronea in fatto ed in diritto, sotto più profili ovvero affetta da errori sostanziali. Tanto, con conseguente condanna della parte resistente alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92". Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: "1. Violazione combinato disposto degli artt. 3 bis, co.1, Legge 21.1.1994, n. 53, 6 ter, co.1, 6 bis, co. 1, 6, co. 1 ter e 1 quater, e 2, co. 6 bis, del D.Lgs. n. 82 del 2005, 16, co. 12 e 16 ter, co. 1 e 1 ter, del D.L. 18.10.2012, n.179. 2. Difetto di motivazione art 3 Legge 241/1990, Art. 7 Legge 212/2000 Art. 41 Diritto ad una Buona Amministrazione, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; Violazione principio di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e della buona fede. 3. Nullità cartella di pagamento per carenza indicazione del responsabile di procedimento di iscrizione a ruolo; Violazione art. 4 ter DL 31/12/2007 n. 248, conv. Legge 1 del 2008, e Statuto del contribuente, art. 7, co. 2, lett. A, Legge 212/2000. 4. Illegittimità, infondatezza ed erroneità degli oneri di riscossione; Violazione articoli 3 e 53 Costituzione; Disapplicazione art. 17 del DLgs 13 aprile 1999 n. 112 per palese conflitto con la normativa costituzionale e comunitaria. Violazione dell'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. Violazione sentenza Consulta 120/2021". Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, con il deposito di controdeduzione, chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di giudizio. All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. La controversia può essere risolta sulla base dell'accoglimento di un motivo da considerarsi assorbente. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere infatti decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 363 del 9 gennaio 2019. Nel caso di specie, il giudizio può essere infatti risolto nel merito in accoglimento del motivo del ricorso relativo all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato. Lamenta infatti parte ricorrente che il messaggio di posta elettronica certificata contenente in "allegato" la cartella di pagamento n. XXXXXXXXXX proveniva dall'indirizzo pec "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it", non risultante, a nome di "Agenzia delle entrate - riscossione", in nessuno dei "pubblici elenchi" previsti per legge. Una copia del messaggio di p.e.c. è stata in effetti versata in atti e la parte resistente non ha sul punto svolto alcuna specifica difesa. In punto di diritto va premesso che l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", al comma 1, dispone: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia". Si tratta dei registri IPA, REGINDE e

INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. In effetti, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto formalmente "sconosciuto" al contribuente. Sul punto costante è l'orientamento giurisprudenziale (CTP di Roma, sentenze nn. 2799/2020; 9274/2020; 10571/2020; 767/2021; CTR del Lazio, sentenze n. 915/2022; 11779/2021; 10571/2020; 601/2020 che sostiene che "La Commissione Tributaria osserva che le norme che regolano la notifica a mezzo Pec dell'atto tributario da parte dei Concessionari sono quelle di cui all'art. 26, comma 5 del D.p.r. n. 602/1973 ed art. 60 D.p.r. n.600/1973. L'art. 16 ter, comma n. 1 del D.l. n. 179/2012 prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, per pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e cioè INI-PEC-Indice PA - e PCT e, pertanto, la notifica Pec si intende validamente effettuata (nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviato AD un indirizzo Pec anch'esso certificato. Pertanto, dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il Legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Difatti, con sentenza n. 17346/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri. Pertanto, la Commissione Tributaria osserva che l'Ufficio ha notificato gli atti impugnati mediante Pec attraverso gli indirizzi Pec: "notifica.acc.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it" - "notifica.lazio@cert.equitaliariscossione.it" non idonei per una valida notifica posto che tali indirizzi non risultano dai registri ufficiali Reginde o Indice P A e non possono essere riferiti all'agente della riscossione neanche facendo ricorso al sito web dell'Agenzia delle entrate. Pertanto, la Commissione Tributaria considera inesistenti le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri." Va, quindi, evidenziato che è escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: "utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. "Malware." La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, affermando che: "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, in tema di inesistenza e nullità della notifica, ha da tempo chiarito che: "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato ...". Il vizio della notifica inviata attraverso p.e.c. non ufficiale comporta, quindi, una nullità insanabile, essendo dell'atto minata proprio la certezza circa la sua provenienza, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire quell'indirizzo all'AdER (non essendo lo stesso rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la

soccombenza a carico della parte resistente, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma, ed a favore del ricorrente, e vanno parametrize ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, trattandosi controversia di agevole risoluzione in merito ad un atto annullato per eccezione di natura meramente formale, risultando dovute nella misura di € 1.747,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. XXXXXXXXXXXXX, condannando l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma al pagamento delle spese processuali a favore della parte ricorrente nella misura di € 1.747,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.